



## COMUNE DI RIVA DEL GARDA

### **VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 479** **DELLA GIUNTA MUNICIPALE**

ADEMPIMENTI PREVISTI DALL'ARTICOLO 11-BIS DEL D.LGS. 118/2011 AI FINI DELLA PREDISPOSIZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO E COSTITUZIONE DEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA PER GLI ESERCIZI 2022 E 2023.

L'anno duemilaventidue, addì sette del mese di dicembre (07-12-2022), alle ore 10:30 nella Sala riunioni, si è riunita la Giunta Municipale.

#### **Risultano presenti i signori:**

SANTI CRISTINA	- Sindaco
BETTA SILVIA	- Vice Sindaco
MATTEOTTI PIETRO	- Assessore
MALFER MAURO	- Assessore
POZZER LORENZO	- Assessore
GRAZIOLI LUCA	- Assessore

Assiste la Sig.ra CATTOI ANNA - Segretario generale reggente

Riconosciuto il numero legale degli intervenuti, la sig.ra SANTI CRISTINA nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato posto al n. 1522 dell'ordine del giorno.

\*\*\*\*\*

Relazione.

L'art. 11 bis e seguenti del Decreto Legislativo n. 118/2011, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, disciplina il bilancio consolidato che deve essere redatto dagli enti locali con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate.

Il principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato (Allegato 4/4 al D.Lgs. 118/2011) disciplina le modalità operative per la predisposizione del bilancio consolidato.

Ai sensi del punto 3 del principio del bilancio consolidato, prima di predisporre il bilancio consolidato, gli enti capogruppo definiscono il perimetro per il consolidamento dei conti, mediante la predisposizione di due distinti elenchi concernenti:

- a) gli enti, le aziende e le società che compongono il gruppo amministrazione pubblica, in applicazione dei principi indicati nel paragrafo 2, evidenziando gli enti, le aziende e le società che, a loro volta, sono a capo di un gruppo di amministrazioni pubbliche o di imprese;
- b) gli enti, le aziende e le società componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato;

Nell'applicazione del principio citato, al fine di individuare gli organismi da ricomprendere nei due elenchi, occorre tener conto del fatto che ai Comuni trentini la disciplina in materia di Armonizzazione contabile si applica con il posticipo di un anno, come confermato dalla circolare del Consorzio dei Comuni Trentini dd. 27/11/2017.

Per quanto concerne l'elenco del "Gruppo amministrazione pubblica" ne fanno parte:

1. gli organismi strumentali dell'amministrazione pubblica capogruppo come definiti dall'articolo 1 comma 2, lettera b) del d.lgs. 118/2011 e ss.mm, in quanto trattasi delle articolazioni organizzative della capogruppo stessa e, di conseguenza, già compresi nel rendiconto consolidato della capogruppo. Rientrano all'interno di tale categoria gli organismi che sebbene dotati di una propria autonomia contabile sono privi di personalità giuridica;
2. gli enti strumentali dell'amministrazione pubblica capogruppo, intesi come soggetti, pubblici o privati, dotati di personalità giuridica e autonomia contabile. A titolo esemplificativo e non esaustivo, rientrano in tale categoria le aziende speciali, gli enti autonomi, i consorzi, le fondazioni;
  - 2.1 gli enti strumentali controllati dell'amministrazione pubblica capogruppo, come definiti dall'art. 11-ter, comma 1, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo:
    - a) ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda;
    - b) ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda;

- c) esercita, direttamente o indirettamente la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda;
- d) ha l'obbligo di ripianare i disavanzi nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla quota di partecipazione;
- e) esercita un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. L'influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell'altro contraente (ad esempio l'imposizione della tariffa minima, l'obbligo di fruibilità pubblica del servizio, previsione di agevolazioni o esenzioni) che svolge l'attività prevalentemente nei confronti dell'ente controllante. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con enti o aziende, che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante. L'attività si definisce prevalente se l'ente controllato abbia conseguito nell'anno precedente ricavi e proventi riconducibili all'amministrazione pubblica capogruppo superiori all'80% dei ricavi complessivi. Non sono comprese nel perimetro di consolidamento gli enti e le aziende per i quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono compresi gli enti in liquidazione.”

2.2 gli enti strumentali partecipati di un'amministrazione pubblica, come definiti dall'articolo 11-ter, comma 2, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo ha una partecipazione in assenza delle condizioni di cui al punto 2.

3. le società, intese come enti organizzati in una delle forme societarie previste dal codice civile Libro V, Titolo V, Capi V, VI e VII (società di capitali), o i gruppi di tali società nelle quali l'amministrazione esercita il controllo o detiene una partecipazione. In presenza di gruppi di società che redigono il bilancio consolidato, rientranti nell'area di consolidamento dell'amministrazione come di seguito descritta, oggetto del consolidamento sarà il bilancio consolidato del gruppo. Non sono comprese nel perimetro di consolidamento le società per le quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono comprese le società in liquidazione.

3.1 le società controllate dall'amministrazione pubblica capogruppo, nei cui confronti la capogruppo:

- a) ha il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull'assemblea ordinaria;
- b) ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole. L'influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell'altro contraente (ad esempio l'imposizione della tariffa minima, l'obbligo di fruibilità pubblica del servizio, previsione di agevolazioni o esenzioni) che svolge l'attività prevalentemente nei confronti dell'ente controllante. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con società, che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante. L'attività si definisce prevalente

se la società controllata abbia conseguito nell'anno precedente ricavi a favore dell'amministrazione pubblica capogruppo superiori all'80% dell'intero fatturato.

In fase di prima applicazione del presente decreto, con riferimento agli esercizi 2016 – 2018 per gli enti trentini, non sono considerate le società quotate e quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. A tal fine, per società quotate si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati.

3.2 le società partecipate dell'amministrazione pubblica capogruppo, costituite dalle società a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali della regione o dell'ente locale indipendentemente dalla quota di partecipazione. A decorrere dal 2020, con riferimento all'esercizio 2019 (applicazione ritardo di un anno nell'applicazione per gli Enti della Provincia Autonoma di Trento) la definizione di società partecipata è estesa alle società nelle quali la regione o l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata.

Per quanto concerne invece il perimetro del bilancio consolidato, gli enti, le aziende e le società del Gruppo amministrazione pubblica (GAP), possono non essere inseriti in tale perimetro nei casi di:

a) Irrilevanza, quando il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo

Sono considerati irrilevanti, in riferimento agli esercizi 2019 e successivi, i bilanci che presentano, per ciascuno dei seguenti parametri, una incidenza inferiore al 3 per cento per gli enti locali rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo:

- totale dell'attivo,
- patrimonio netto,
- totale dei ricavi caratteristici

b) Impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate. I casi di esclusione del consolidamento per detto motivo sono evidentemente estremamente limitati e riguardano eventi di natura straordinaria (terremoti, alluvioni e altre calamità naturali).

La valutazione di irrilevanza deve essere formulata sia con riferimento al singolo ente o società, sia all'insieme degli enti e delle società ritenuti scarsamente significativi, in quanto la considerazione di più situazioni modeste potrebbe rilevarsi di interesse ai fini del consolidamento. Si deve evitare che l'esclusione di tante realtà autonomamente insignificanti sottragga al bilancio di gruppo informazioni di rilievo. Si pensi, ad esempio, al caso limite di un gruppo aziendale composto da un considerevole numero di enti e società, tutte di dimensioni esigue tali da consentirne l'esclusione qualora singolarmente considerate.

Pertanto, ai fini dell'esclusione per irrilevanza, a decorrere dall'esercizio 2019, la sommatoria delle percentuali dei bilanci singolarmente considerati irrilevanti deve presentare, per ciascuno dei parametri sopra indicati, un'incidenza inferiore al 3 per cento rispetto alla posizione patrimoniale, economica e finanziaria della capogruppo. Se tali sommatorie

presentano un valore pari o superiore al 10 per cento, la capogruppo individua i bilanci degli enti singolarmente irrilevanti da inserire nel bilancio consolidato, fino a ricondurre la sommatoria delle percentuali dei bilanci esclusi per irrilevanza ad una incidenza inferiore al 10 per cento.

Tuttavia, a partire dal consolidamento dei bilanci 2018, sono considerati rilevanti gli enti e le società totalmente partecipate dalla capogruppo, le società in house e gli enti partecipati titolari di affidamento diretto da parte dei componenti del gruppo, a prescindere dalla quota di partecipazione.

La Giunta comunale con propria deliberazione n. 273 dd. 07/12/2022 ha provveduto ad approvare l'elenco del Gruppo amministrazione pubblica e definire l'elenco con il perimetro per il bilancio consolidato per gli anni 2021 e 2022.

Ora, occorre aggiornare tali elenchi in vista della redazione del bilancio consolidato per l'esercizio 2022, tenuto conto dell'attuale situazione degli enti, aziende e società, controllati e partecipati dal Comune e dei loro bilanci del 2021.

La Corte dei Conti - Sezione per il controllo per il Trentino Alto Adige - di Trento con la deliberazione n. 153/2021 inerente il controllo del Rendiconto dell'esercizio 2019 di questo Comune, ha rilevato l'errata interpretazione delle disposizioni in materia di bilancio consolidato che hanno portato all'esclusione sia dal gruppo amministrazione pubblica che dal perimetro di consolidamento delle partecipazioni in società in house non affidatarie di servizi pubblici locali. Secondo la Corte invece, stante il riferimento alla sentenza n. 16/SEZAUT/2020/INPR (linee guida per gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti territoriali sul bilanci consolidato 2019), qualsiasi società in house, partecipata dal comune, titolare di affidamento diretto va inserita nel gruppo amministrazione pubblica e nel perimetro di consolidamento, indipendentemente dall'entità della partecipazione ed anche se l'affidamento diretto non rientra fra i servizi pubblici locali.

Si è quindi provveduto sulla base dell'attuale situazione aggiornata, nonché del sopra richiamato rilievo della Corte dei Conti, alla ricognizione, degli Organismi e Enti strumentali all'amministrazione e le Società controllate e partecipate al fine del loro inserimento nel Gruppo amministrazione pubblica (GAP). L'esito della ricognizione viene di seguito riportato:

<b>Organismi e Enti strumentali</b>
Nessuno

Organismi, Enti strumentali e Società	% di partecipazione	Società controllata	Società partecipata a totale partecipazione pubblica	Società partecipata a totale partecipazione pubblica affidataria di servizi pubblici	Società partecipata a totale partecipazione pubblica con affidamenti diretti	Società partecipata con quota di voti esercitabili in assemblea pari o superiore al 20%	Società quotata in borsa o società controllata da società quotata	Da inserire nel gruppo "Pubblica Amministrazione" (Elenco A) ANNO 2022	Da inserire nel gruppo "Pubblica Amministrazione" (Elenco A) ANNO 2023
Alto Garda Servizi - AGS Spa	56,63%	SI	NO	NO	NO	SI	SI	SI	SI

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

<b>Ledro Energia Srl</b>	Indiretta 56,63%	SI	NO	NO	NO	SI	NO	SI	SI
<b>Stea Progetto Srl</b>	Indiretta 28,88%	SI	NO	NO	NO	SI	NO	SI	SI
<b>Bel Coredo Spa</b>	Indiretta 66%	SI	NO	NO	NO	SI	NO	SI	SI
<b>Altre partecipate di AGS Spa</b>		NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
<b>Alto Garda Parcheggi e Mobilità – APM Srl</b>	100,00%	SI	SI	SI	SI	SI	NO	SI	SI
<b>Gestel Srl</b>	30,95%	NO	SI	NO	SI	SI	NO	SI	SI
<b>Lido di Riva del Garda Srl</b>	53,80%	SI	NO	NO	NO	NO	NO	SI	SI
<b>Lido di Riva del Garda Immobiliare Spa</b>	Indiretta 52,69%	SI	NO	NO	NO	NO	NO	SI	SI
<b>Hotel Lido Palace Spa</b>	Indiretta 27,44%	SI	NO	NO	NO	NO	NO	SI	SI
<b>Riva del Garda Fierecongressi Spa</b>	Indiretta 23,91%	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
<b>Farmacie Comunali Spa</b>	0,01%	NO	SI	SI	SI	SI	NO	SI	SI
<b>Partecipate di Farmacie Comunali Spa</b>		NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
<b>Consorzio dei Comuni Trentini soc.coop</b>	0,51%	NO	SI	NO	SI	NO	NO	SI	SI
<b>Trentino Digitale Spa</b>	0,073%	NO	SI	NO	SI	NO	NO	SI	SI
<b>Trentino Trasporti Spa</b>	0,00%	NO	NO	NO	NO	SI	NO	NO	NO
<b>Garda Trentino Spa</b>	9,52%	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
<b>Primiero Energia Spa</b>	1,38%	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
<b>GardaScuola Società Cooperativa</b>	0,51%	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
<b>BIM – Sarca-Mincio-Garda</b>		NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

Dalla ricognizione sopra riportata risulta che le nuove società da inserite nel GAP a partire dall'esercizio 2022 sono le seguenti:

- **Bel coredo Spa** in quanto società controllata al 66% da AGS Spa.

Seppur non riportate nella tabella sopra citata, si è provveduto a verificare l'insussistenza delle condizione per l'inserimento nel GAP delle società partecipate o controllate dalle società sopra indicate non inseribili nel GAP.

L'art. 8 del Decreto Legge 20/06/2017, n. 91 stabilisce che: “L'art. 11-ter del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, non si applica ai Corpi Volontari dei Vigili del Fuoco, nonché alle loro Unioni.

Non si ritiene di inserire nel GAP gli enti e le associazioni alle quali il Comune aderisce in qualità di socio ordinario attraverso il versamento della quota associativa annuale. Su tali enti ed associazioni non viene esercitata nessuna forma di controllo, non esercita influenza dominante non ha poteri di nominare o rimuovere componenti degli organi decisionali e non

ha obblighi di ripiano dei disavanzi.

Per analogo motivo non si ritiene infine di inserire le GAP la Fondazione Museo Storico del Trentino e la Fondazione Alcide Degasperi al quale il Comune di Riva del Garda aderisce quale socio partecipante/sostenitore.

Sulla base della tabella sopra riportata, l'elenco degli enti appartenenti al Gruppo Amministrazione Pubblica per gli anni 2022 e 2023 è formato dai seguenti soggetti (elenco A):

Ente/Società	
ANNO 2022	ANNO 2023
Alto Garda Parcheggi e Mobilità – APM Srl	Alto Garda Parcheggi e Mobilità – APM Srl
Lido di Riva del Garda Srl	Lido di Riva del Garda Srl
Lido di Riva del Garda Immobiliare Spa	Lido di Riva del Garda Immobiliare Spa
Hotel Lido Palace Spa	Hotel Lido Palace Spa
Farmacie Comunali Spa	Farmacie Comunali Spa
Alto Garda Servizi AGS SPA	Alto Garda Servizi AGS SPA
Ledro Energia Srl	Ledro Energia Srl
Stea Progetto Srl	Stea Progetto Srl
Bel Coredo Spa	Bel Coredo Spa
Gestel Srl	Gestel Srl
Consorzio dei Comuni Trentini Scarl	Consorzio dei Comuni Trentini Scarl
Trentino Digitale Spa	Trentino Digitale Spa

Per quanto concerne invece l'individuazione di quali delle società ricomprese nel Gruppo amministrazione pubblica vadano inserite nel perimetro del bilancio consolidato (Elenco B) occorre fare riferimento all'eventuale rilevanza o meno come previsto dal citato principio concernente il bilancio consolidato (Allegato 4/4 al D.Lgs. 118/2011).

In tal senso, tra le società indicate nel GAP, sono da ritenersi rilevanti APM Srl in quanto totalmente partecipata dal Comune, nonché Farmacie Comunali Spa e Gestel Srl, in quanto società "in house" titolari di affidamento diretto da parte del Comune.

Per quanto invece concerne le altre società del GAP la rilevanza o meno va verificata in ragione dell'incidenza percentuale dei parametri di bilancio riferiti al totale dell'attivo, del patrimonio netto e del totale dei ricavi caratteristici della società rispetto a quelli del bilancio del Comune. Se ciascuno di tali parametri risulta inferiore al 3%, allora la società è da considerarsi irrilevante e non va inserita nel perimetro del consolidato.

A decorrere dal 2019, l'Ente è tenuto inoltre a verificare che la sommatoria delle percentuali di tutte le società che singolarmente sarebbero irrilevanti, sia complessivamente nel limite del 10%.

La soglia di irrilevanza determinata sulla base del bilancio dell'anno 2021 è la seguente:

<b>Parametri</b>	<b>Comune</b>	<b>Rilevanza</b>	<b>Soglia di irrilevanza</b>
Totale attivo	254.743.732,85	3%	7.642.311,99
Patrimonio netto	208.011.318,53	3%	6.240.339,56
Ricavi caratteristici	27.970.997,77	3%	839.129,93

Applicando le soglie di rilevanza sopra indicate si rileva che l'unica società considerata irrilevante nel confronto con i dati di bilancio è Alto Garda Impianti Srl.

Si riportano di seguito li organismi, enti strumentali e Società rientranti nel GAP con l'analisi dei requisiti per l'appartenenza al gruppo bilancio consolidato per i bilanci relativi agli esercizi 2021 e 2022 (Elenco B):

<b>Società</b>	<b>Consolidamento Bilancio 2022</b>	<b>Consolidamento Bilancio 2023</b>	<b>Motivazione</b>
<b>Alto Garda Parcheggi e Mobilità – APM Srl</b>	SI	SI	Società in house affidataria di servizio pubblico
<b>Lido di Riva del Garda Srl</b>	SI	SI	Rilevante dati di bilancio
<b>Lido di Riva del Garda Immobiliare Spa</b>	SI	SI	Rilevante dati di bilancio
<b>Hotel Lido Palace Spa</b>	SI	SI	Rilevante dati di bilancio
<b>Farmacie Comunali Spa</b>	SI	SI	Presenza di affidamenti diretti
<b>Alto Garda Servizi AGS SPA</b>	SI	SI	Rilevante dati di bilancio
<b>Ledro Energia Srl</b>	SI	SI	Rilevante dati di bilancio
<b>Stea Progetto Srl</b>	SI	SI	Rilevante dati di bilancio
<b>Bel Coredo Spa</b>	NO	NO	Irrilevanza dati di bilancio inferiori alla soglia del 3%
<b>Gestel Srl</b>	SI	SI	Società in house con affidamenti diretti
<b>Consorzio dei Comuni Trentini Scarl</b>	SI	SI	Rilevante dati di bilancio
<b>Trentino Digitale Spa</b>	SI	SI	Rilevante dati di bilancio

Tutto ciò premesso,

## LA GIUNTA MUNICIPALE

Udita e fatta propria la relazione del Sindaco Cristina Santi, anche ai fini della motivazione del presente atto.

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 83 dd. 28/04/2022, con cui è stato approvato il Rendiconto di gestione per l'esercizio 2021.

Vista la propria deliberazione n. 273 dd. 07/12/2021, con la quale è stato approvato l'elenco degli enti, aziende e società che compongono il Gruppo Amministrazione Pubblica (GAP) per gli anni 2022 e 2023, nonché il perimetro di consolidamento sempre per tali anni.

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 102 del 27/09/2022 con la quale è stato approvato il Bilancio consolidato del Comune di Riva del Garda per l'esercizio 2021;

Visto il principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato (Allegato 4/4 al D.Lgs. 118/2011), il quale disciplina le modalità operative per la predisposizione del bilancio consolidato.

Visto l'articolo 233-bis del D.lgs. 267/2000 e ss.mm.

Vista la delibera della Corte dei Conti di Trento - Sezione di Controllo, n. 153/2021/PRSE.

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014.

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni.

Visti i pareri favorevoli resi in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa dal Responsabile del Servizio interessato e alla regolarità contabile dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con L.R. 3.05.2018 n. 2 e ss.mm..

Visto il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 186 dd. 28/03/2019, esecutiva, e ss.mm..

Dato atto che trattasi di competenza residuale della Giunta comunale ai sensi dell'art. 53, comma 1, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con L.R. 3.05.2018 n. 2 e ss.mm..

Su invito del Sindaco - SANTI CRISTINA;

Ad unanimità di voti palesemente espressi per alzata di mano:

## DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni di cui in premessa, i seguenti elenchi a) e b) relativi al bilancio consolidato:

a) gli enti, le aziende e le società che compongono il gruppo amministrazione pubblica, per gli esercizi 2022 e 2023:

Ente/Società	
ANNO 2022	ANNO 2023
Alto Garda Parcheggi e Mobilità – APM Srl	Alto Garda Parcheggi e Mobilità – APM Srl
Lido di Riva del Garda Srl	Lido di Riva del Garda Srl
Lido di Riva del Garda Immobiliare Spa	Lido di Riva del Garda Immobiliare Spa
Hotel Lido Palace Spa	Hotel Lido Palace Spa
Farmacie Comunali Spa	Farmacie Comunali Spa
Alto Garda Servizi AGS SPA	Alto Garda Servizi AGS SPA
Ledro Energia Srl	Ledro Energia Srl
Stea Progetto Srl	Stea Progetto Srl
Bel Coredo Spa	Bel Coredo Spa
Gestel Srl	Gestel Srl
Consorzio dei Comuni Trentini Scarl	Consorzio dei Comuni Trentini Scarl
Trentino Digitale Spa	Trentino Digitale Spa

b) gli enti, le aziende e le società componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato:

Società	Consolidamento Bilancio 2022	Consolidamento Bilancio 2023	Motivazione
Alto Garda Parcheggi e Mobilità – APM Srl	SI	SI	Società in house affidataria di servizio pubblico
Lido di Riva del Garda Srl	SI	SI	Rilevante dati di bilancio
Lido di Riva del Garda Immobiliare Spa	SI	SI	Rilevante dati di bilancio
Hotel Lido Palace Spa	SI	SI	Rilevante dati di bilancio
Farmacie Comunali Spa	SI	SI	Presenza di affidamenti diretti
Alto Garda Servizi AGS SPA	SI	SI	Rilevante dati di bilancio
Ledro Energia Srl	SI	SI	Rilevante dati di bilancio
Stea Progetto Srl	SI	SI	Rilevante dati di bilancio
Bel Coredo Spa	SI	SI	Irrelevanza dati di bilancio inferiori alla soglia del 3%
Gestel Srl	SI	SI	Società in house con affidamenti diretti

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

<b>Consorzio dei Comuni Trentini Scarl</b>	SI	SI	Rilevante dati di bilancio
<b>Trentino Digitale Spa</b>	SI	SI	Rilevante dati di bilancio

2. di dare informazione agli enti e società di cui al “Gruppo bilancio consolidato” di quanto previsto dal presente atto e di impartire le direttive necessarie per rendere possibile la predisposizione del bilancio consolidato;
3. di dare atto che gli elenchi di cui al punto precedente sono soggetti ad aggiornamento annuo alla fine di ogni esercizio, con riferimento al consolidamento del bilancio dell’esercizio successivo;
4. di dare evidenza, in applicazione dell’art. 4, comma 4, della L.P. 23/1992 e ss.mm., che avverso la presente deliberazione è ammessa opposizione alla Giunta Municipale, durante il periodo di pubblicazione, da parte di ogni cittadino ai sensi dell’art. 183, comma 5, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con L.R. 3.05.2018 n. 2, nonché ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ex art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199 e giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ex artt. 13 e 29 del D. Lgs. 02.07.2010 n. 104, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale;
5. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 183, comma 4, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con L.R. 3.05.2018 n. 2, al fine di procedere con le comunicazioni di cui al punto 2.

PF

/mcdp.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

**IL SINDACO**  
Cristina Santi

**IL SEGRETARIO GENERALE REGGENTE**  
Anna Cattoi

Alla presente è unito:

- parere in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa;
- parere in ordine alla regolarità contabile;
- iter pubblicazione ed esecutività.